



ISTITUTO COMPRESIVO ADRIA UNO  
Via Umberto I, 18 – 45011 ADRIA (RO)  
☎ tel. 042621179 – ☎ fax 0426944099  
C.F. 81004020293  
[roic815008@istruzione.it](mailto:roic815008@istruzione.it) - [roic815008@pec.istruzione.it](mailto:roic815008@pec.istruzione.it)  
<http://adriauno.gov.it>



Circolare n. 43

Adria 04/12/2017

Ai docenti dell'I.C. Adria Uno  
Alla D.S.G.A.

Agli Atti

Oggetto: firma di entrambi i genitori nelle autorizzazioni alla partecipazione di attività didattiche (uscite, progetti, viaggi d'istruzione...).

L'art. 337 – ter del C.C. stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori (a meno che venga stabilito il contrario) anche in caso di separazione.

Lo stesso articolo indica quali sono le decisioni di maggiore interesse per i figli, cioè quelle relative all'Istruzione, all'Educazione e alla Salute (possono considerarsi tali, aggiungiamo a titolo esemplificativo, le decisioni relative al percorso formativo ed educativo da far intraprendere ai figli o a eventuali scelte riguardanti la loro salute), distingue dalle decisioni di maggiore interesse quelle di **ordinaria amministrazione**, indica quali decisioni devono essere assunte da entrambi i genitori e quali possono essere prese disgiuntamente.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli (Istruzione, educazione e salute), leggiamo nel suddetto articolo, devono essere prese da entrambi i genitori, a meno che sia stato stabilito diversamente dal giudice.

Le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, invece, possono essere prese disgiuntamente.

**Considerando che uscite didattiche, progetti, viaggi d'istruzione ecc. sono sicuramente questioni di ordinaria amministrazione basterà acquisire la firma di un solo genitore apponendo però, in calce la seguente dicitura:**

**“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.**

Si ricorda, infine, che entrambi i genitori hanno sempre e comunque diritto a ricevere informazioni sull'andamento scolastico dei figli, anche in caso di affidamento esclusivo.

La Dirigente Scolastica  
Cristina Gazzieri